

Verbale
Adunanza 21 Dicembre 1871 -

Sono presenti i signori,
Tondi Consigliere ff. Di Presidente,
Sanguinetti Consigliere,
Grimaldi Consigliere,
Fragazzini Segretario -

Il Signor Consigliere Tondi fa osser-
vare che non trovandosi presenti che
tre membri del Consiglio, questo non
sarebbe in numero legale per poter
deliberare.

Il Signor Consigliere Grimaldi risponde
che forse si può ritenere come legale
il numero di tre, perché degli otto
Consiglieri uno è morto, cioè il fu
D'ettore Sig. Gallarini, un altro è
assente legalmente per cagione di
carica, quale si è il Sig. Commd.
Vegni, costante il numero effettivo
de' Consiglieri che avrebbero potuto
intervenire non sarebbe che di sei,
la cui metà è appunto raggiunta
con i Consiglieri presenti; che
d'altronde sono in nota per essere
riferiti affari giudiziali d'argenza
soggetti a scadenza di termini,
che l'amministrazione non può

assumersi sulla sua responsabilità, ed è indispensabile una deliberazione del Consiglio.

Il Sig. Consigliere Sanguinetto propone che si proceda avanti ancora che non siano presenti che tre Consiglieri.

Il Sig. Consigliere Fondi replica che poiché gli altri due Consiglieri presenti sono d'avviso di tenere ad avanza esso pure vi aderisce con che per le relazioni e le deliberazioni siano limitate ad affari urgenti e nei quali sia imminente scadenza di termini, e che nel verbale d'adunanza sia fatta menzione delle osservazioni fatte sull'apirra della medesima.

Att. che avendo gli altri due Consiglieri aderito si è proceduto alle seguenti relazioni e deliberazioni.

I. Il Consigliere Sanguinetto riferisce quanto segue:

Il Padre Berruti Celestino e Maria e Bocchini Raffaele dei Liquorini di S. Michele di Pagani con alzazione del 21 marzo 1866 chiedevano contro la Casa Palestastica il pagamento della somma di L 1936, 28 (Due mila novantasei) che essi sostenevano avere mutuato

Liquorini di Pagani.
Giudizio C. Bocchini e
Berruti. — Progetto di
transazione. —

alla Casa Liquorina di Pagani e essere spese per uso e profitto della medesima.

Dopo un lungo dibattito sui punti documenti ed argomenti de' P. Liquorini e dell'Amministrazione il Tribunale di Napoli con sua Sentenza del 2 luglio 1870 ordinò che gli attori producessero il regolamento per lo quale i membri della Casa del SS. Redentore di S. Michele in Pagani erano autorizzati a tenere una cassa di depositi contenente penulio proprio e particolare di libera loro disposizione, distinti dal patrimonio della Casa medesima. E' ordinò ad un tempo che l'amministrazione della Casa Palest. avesse esibite le particole di registri di amministrazione della detta casa religiosa relative agli esiti fatti per la ricostruzione del palazzo sperando nelle quali opere di restauro i frati arrivano di essersi ingiegato il loro denaro.

Sarà povera sul primo capo della sentenza pur fatta dai padri Berruti e Bocchini evitando le regole del loro istituto.

Rimane a farsi però la nuova ordinata dal secondo capo della sentenza che è la più interessante.

Ora il non essersi trovati ac-

consegnati all'Amministrazione della Capitale, nella presa di possesso della Casa dei P.P. Signorini di Pagani il registro di enti di cui il Tribunale prenisse l'esibizione, ha portato che questa parte di prova non si sia potuto fare, e forse non poteva farsi giannmai.

Come è evidente essa interessa principalmemente gli attori perché è intesa a giustificare uno degli estremi della loro domanda, cioè l'utile impiego del denaro a pro della Casa Signorina, e per fu messa a carico dell'Amministrazione, ciò avvenne per la supposizione in cui era il Tribunale, che presso di essa si trovassero i registri; non mina perche' ad essa spettasse fare tale prova. Dal che intendea dunque essere falso e mal fondata la speranza dei padri Bernuti e Bocchini che non trovandosi i registri e perciò non facendo l'Amministrazione la prova messa a suo carico, si accogliessero le loro obiezioni e dimande; ma è piuttosto a ritenere che essendo quella prova diretta ad appaggiare il loro intento e non facendosi, la loro domanda sarà da respingere come non provata in una sua parte essenziale.

In questo stato essendo le cose del giudizio, i P.P. Bernuti e Bocchini con-

istenza del 18 ottobre 1871 proposero una transazione in questi termini; cioè:

- 1° Compensarsi tutte le spese fatte da ambe le parti litiganti.
- 2° Pagarsi la intera somma di Due mila lire al 1916, 25 coi rispettivi interessi dal dì della domanda, col rilascio delle sole cinque ultime attute di interessi.
- 3° Che la transazione avesse a partì prima del dì 9 Novembre 1871, ed in mancanya si minacesca insorabilmente il proseguimento del giudizio.

Il Consiglio

Considerando che la posizione de' P.P. Bernuti e Bocchini in questa causa non è così finita come essi credono;

che comunque l'Amministrazione debba sempre essere disposta ad accogliere favorevolmente le proposte di transazione che si accostino ad quella; non male per il caso di occuparsi della presente, poche' la parte che gli avversanti dichiarano di rinunciare al loro mettere e' affatto insignificante. Il cui nome debbera non potersi accettare la proposta in parola.

II. Il Consigliere Dondi riferisce;

Melmo Nagliali di Ferrara con testamento del 3 ottobre 1831 rog. No - nelli fra le altre disposizioni faceva

Cappuccine di Ferrara.
Legato Nagliali. —
Opposizione Braghini. —

un legato di anni ludi 200 gravi a
S. Nobis a favore delle Cappuccine di
quella Città coll'obbligo della celebrazione
di talune messe ed anniversari; quind'
soggiungeva = „ Che se col tratto di
tempo venire per qual sivoglia motivo
a mancare la corporazione delle P.P.
„ Molt. Cappuccine intendevole che le
„ fud. ludi 200 come sovra disposti più
„ namente passino a beneficio della Chiesa
„ Metropolitana di questa Città coll'obbligo
„ d'adempiere li mentovati anniversari;
„ e quante volte poi in seguito venisse
„ a riaprirsi il Convento erimettere la
„ loro Corporazione debba tosto ritornare
„ il cui lascito a loro vantaggio e benefi-
„ zio nel modo che ho sopra disposto,
„ fermo sempre l'obbligo degli anniversari.

Sopressa la Corporazione erifutandosi
Giuseppe Braghini, erede degli sti-
gamenti, il Fiscotore locale lo ingiunse
ed esso fece opposizione; e ad questo avviò
pure il Capitolo della Metropolitana
che pretende a se devolto il legato.

L'avvocato difensore dell'Amminis-
trazione ed il Contenziario finanziario
ritengono insostenibile l'aspetto dell'
Amministrazione perché essendo questa cura
delle Cappuccine non può vantare mag-
gior diritto che le medesime non avevano

cosicché se il legato era limitato al
tempo che le stesse sarebbero state in vita,
esse cessate, esso' ogni diritto; senza che
a ciò possa fare ostacolo che il Capitolo
non possa forse profitare del legato,
perciò questa circostanza non da alcun
maggior diritto al Demanio.

Il Signor Relatore Tondi concorre in
quest'avviso e ritiene che questa causa
debba avere estito infelice per l'Ammin.

Il Sig. Cons. Grimaldi osserva che
con i principii esposti dall'Avvocato di-
fensore e dal Contenziario finanziario si
scovolge tutta la teoria delle irrevocabilità
quale fu intesa ed applicata finora dall'
Amministrazione; che a suo avviso l'art.
22 della legge 3 luglio 1866 trova in
questo caso la sua piena applicabilità,
per cui la devoluzione prevista a favore
del Capitolo non produce alcun effetto,
ed il legato profitta unicamente all'
Amministrazione suddetta al Convento.

Il Cons. Tondi replica che già non
è il caso di un patto di irrevocabilità,
ma bensì di un legato successivo, si
delle quali di due legati uno a fa-
vore del Monastero finché mette in
vita, e l'altro a favore del Capitolo
da aver principio quando fine avuto
il Monastero; che il primo legato do-
venne cessare col finire del Monastero,

verificato questo caso non e' più dato
dai debitori.

Il Consiglio Grimelli controspiega che
questo e' sempre lo stesso legato che
dovrebbe a mente del testatore passare
dal Monastero al Capitolo, e quindi il
legato non verrà mai; che però il
panaggio ordinato dal testatore e'
distutto dalla volontà della legge.

Il Consiglio Sanguinetti e' d'avviso che
si dovrebbe esaminare il testamento no-
gliati nel suo intero contesto (perciò che
ora non si sa più se che una partecipazione)
affine di vedere quale forse prevede
mente l'interruzione del testatore.

Dopo alcune altre discussioni

Il Consiglio delibera anche il capo
di chiedere una orazione in causa af-
fin di riesaminare la questione o
maggior oggi, colla sortita di tutti gli
atti e del testamento degliati.

III Il Consigliere Tendi rifiuina;
Il Giudice Romaniello di Trapani
con atto d'Uscire del 9 Giugno 1871 inci-
giungeva Salvatore Cappola al pagamento
di cinque annualità da L. 19.12 l'una,
come donante al Convento del Carmine
di M. S. Giuliano per atto 9 settem-
bre 1849 rog. Mannino.

Quest'atto e' il testamento del fr.
Vincenzo Cappola, nel quale fra le

altre cose si legge la seguente disposizione;
,, Voglio che sopra li miei beni creditori
,, si celebriasse una messa in ogni
,, mese sino in infinito giusta la
,, elemosina che canerà in ogni tempo per
,, l'anima mia così pure voglio
,, che si celebriasse in ogni anno e nel
,, giorno che corrisponde alla mia morte
,, un funerale con spenderci all'ago la
,, somma di tali quindici, e ciò egualmente
,, pure sino in infinito ed in perpetuo.
,, Tali messe e funerale saranno celebrate
,, nella Chiesa del Convento di Maria SS.
,, del Carmelo di questa, e dai Padri di
,, d. Cenuento."

Salvatore Cappola, che pure aveva
pagato anche era stato invitato il Con-
vento, fece opposizione alla sua ingiu-
zione, ed il Pretore di Trapani con
Sentenza del 18 Agosto 1871 metteva
al nulla la ingiunzione e dichiarava
che il testamento dell'abt Vincenzo
Cappola non contiene un più legato
a favore del Convento, colo spese a
carico delle Finanze.

L'intendente di Trapani nel
participare il resto di questo giudizio
chiede se detta appellare dalla
menzionata Sentenza, non senza
manifestare che il d. li voto sarebbe
per la negativa.

Il Consiglio, udita lettura del testamento e della sentenza sovramenzionata, riconoscendo giusta la sentenza, e concorrendo nell'arbitrio dell'Intendente d'Finanza dr. Tocani, che e' pur quello del Signor Relatore;

che la unanimita' della Camera non essere il caso di appellare.

Abbazia della Piana in
Trevia

Giov. Fiorani e Moreschini

III D'Ufficio si riferisce quanto segue.

Il Tribunale Civile d'Ancona pronunciava sentenza in data 18 ottobre 1871, notificata nel giorno 8 del successivo novembre colla quale dichiarava buona e valida l'offerta di affaccamento fatta da Fiorani e Moreschini dei beni appartenenti alla sopraeusa Abbazia di S. Maria della Piana in Trevia in conformita' dell'atto 16 settembre 1868 prefissando il termine di giorni 30 per la stipulazione del relativo istamento.

Si sollecita all'esame del Consiglio la questione se sia il caso di appellare dalla sentenza medesima.

Il Consiglio, riferendosi alla deliberazione già presa al riguardo in seduta delle 12 maggio 1870 che cioè si dovesse in massima auagliere le domande in allora presentate amministrativamente dalli Fiorani

Moreschini predetti;

Ritenuto che le basi dell'affaccamento appojono giuste e legali;

Ritenuto che se non interverme in giudizio il pretore investito cio' non altera lo stato delle cose perchè nei rapporti con esso, la questione dell'affaccamento e integra, ed il vincolo che assume il fondo per tutto sta in quanto l'Abbazia possaarsi oppressa.

Delibera unanime non essere il caso di appellare.

Firenze 21 Dicembre 1871

Nicolo Tonzi
Sig.

Pragazzoni Seg^o